

Decreto legge n.153 del 17 ottobre 2024 (DL Ambiente): i rifiuti da manutenzione del verde prodotti dalle aziende sono urbani e non più speciali.

Circolare 3 marzo 2025 n.39940 MASE

L'articolo 2, comma 3, lettera b), del DL 153/2024, cd. Decreto Ambiente, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del paese la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di intervento in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico", convertito con legge 191/2024 ha apportato alcune modifiche al Dlgs 152/2006 assimilando agli urbani prodotti dalle famiglie i rifiuti da manutenzione del verde, sfalci e potature, anche se provengono dalla manutenzione del verde privato realizzato da un'impresa.

Tale novità normativa è stata introdotta aggiungendo il punto 20- bis, che ha inserito le attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato, tra quelle capaci di produrre rifiuti urbani provenienti da altre fonti di cui all'Allegato L-quinques alla parte IV del TUA, ovvero fra quelle attività che producono rifiuti speciali assimilati ope legis agli urbani.

In sintesi sono le attività esercitate da imprese che curano e mantengono parchi e giardini presso abitazioni pubbliche e private ovvero presso aree verdi, cimiteri, terreni pubblici.

Il problema che si è subito posto a fronte di questa novità legislativa è che le imprese che producono queste tipologie di rifiuti identificate con il cer 200201 possono recarsi a conferirle presso i centri di raccolta comunale creando non poco difficoltà operative agli enti locali che si sono trovati di fronte ad un notevole aumento dei quantitativi di tale tipologia di rifiuti.

Quindi gli effetti di tale riforma viene ad avere un forte impatto sia da un punto di vista operativo/logistico sia sul fronte economico finanziario per chi ha la gestione del servizio pubblico che si troverà di fronte ad un incremento della quantità di rifiuti organici che verranno conferiti da utenze non domestiche che esercitano l'attività di cura del verde.

Per ovviare a tali criticità il Mase ha adottato la Circolare 3 marzo 2025, n.39940 dettando istruzioni operative per la gestione di tali rifiuti presso i Centri di Raccolta precisando, in primis, che l'assimilazione degli stessi agli urbani non implica automaticamente la possibilità di conferirli presso tali centri senza alcuna limitazione di accesso in quanto l'art.198, comma 2, del TUA, attribuisce agli Enti di governo d'ambito territoriale, se costituiti, ovvero ai Comuni, la disciplina organizzativa e la gestione dei CdR, anche riferita alle tipologie di rifiuti conferibili e alle condizioni di accesso da parte dei conferitori.

Di conseguenza ciascun ente deputato alla gestione dei CdR comunali adotta un proprio regolamento con il quale stabilisce, in relazione all'adeguatezza dello spazio e delle attrezzature esistenti, giorni ed orari di conferimento per i rifiuti che provengono dal verde privato, possono anche limitare le quantità conferibili dalle utenze, fino ad arrivare a non consentire l'accesso di tali flussi qualora non siano in grado di garantire il corretto funzionamento di tali centri mancando spazi e attrezzature adeguati.

Non è escluso, altresì, che le utenze non domestiche siano chiamate a pagare tariffe aggiuntive affinché l'ente possa mettere a loro disposizione un servizio dedicato o finanche di essere chiamate a dimostrare che il rifiuto oggetto di conferimento provenga dall'interno del territorio comunale su cui insiste il centro di raccolta.

Venendo ora ad una disamina più dettagliata della Circolare in commento esaminiamo i tre scenari individuati dal Mase:

- a) un primo caso riguarda utenze domestiche e non domestiche (imprese) con sede nel Comune in cui ubicato il CdR e che conferiscono i rifiuti con veicoli propri; le utenze domestiche accederanno esibendo il documento d'identità e l'iscrizione al registro utenze Tari tributo; le utenze non domestiche accederanno esibendo la scheda rifiuti conferiti al CdR di cui all'Allegato Ia del DM 8 aprile 2008, e il veicolo deve risultare iscritto in categoria 2-bis dell'Albo gestori ambientali con cer 200201;
- b) un secondo caso disciplina le utenze domestiche e non domestiche (imprese) nei Comuni che fanno conferire i rifiuti nel proprio CdR da parte dell'impresa di giardinaggio che effettua la manutenzione del verde; in questi casi per agevolare l'identificazione del produttore o del Comune a cui va attribuita la produzione dei rifiuti, viene chiesto che l'utente interessato accompagni personalmente o tramite dichiarazione sottoscritta, il giardiniere presso il CdR comunale; il cittadino viene identificato con documento di identità e iscrizione registro Tari tributo, mentre per le imprese occorre la Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta ovvero Allegato Ia del DM 8 aprile 2008 dove il giardiniere (impresa) è indicato come produttore e il nominativo dell'utenza domestica presso al quale è stato prodotto il rifiuto oggetto di conferimento va indicato in nota ed il veicolo deve risultare iscritto all'Albo gestori ambientali in categoria 2-bis con cer 200201;
- c) il terzo caso riguarda aziende che conferiscono i rifiuti derivanti dalla propria attività di manutenzione del verde che sono registrati come utenze non domestiche nel Comune di riferimento del CdR ma i rifiuti provengono da territori comunali diversi da quello del CdR al quale accedono; la circolare stabilisce in questo caso che il conferimento può avvenire

anche a titolo oneroso, in base a quantitativi massimi stabiliti dal Regolamento secondo regole di accesso predeterminate, ed il corrispettivo può essere definito con la stipula di un contratto tra il gestore del servizio di igiene urbana ed il giardiniere oppure in alternativa con una delibera il Comune può prevedere o un corrispettivo per l'utilizzo del servizio o la facoltà del gestore del servizio di igiene urbana di stipulare tali contratti potendo definire i costi del servizio.

Anche per questa fattispecie il conferimento avviene con l'utilizzo della Scheda rifiuti conferiti al CdR di cui all'Allegato Ia del DM 8 aprile 2008 ed i veicoli devono essere iscritti in categoria 2-bis dell'albo gestori ambientali.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it